



Paolo Moneta

(ordinario di Diritto ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Pisa)

Un prete colpevole di genocidio? *

SOMMARIO: 1. La sentenza di condanna del Tribunale internazionale per il Ruanda - 2. Il conflitto etnico nel Ruanda ed il genocidio dei Tutsi. La costituzione del Tribunale internazionale - 3. L'eccidio nella chiesa di Nyange ed il comportamento del responsabile della parrocchia - 4. Inquadramento giuridico dei crimini commessi e commisurazione della pena - 5. Le perplessità suscitate dalla sentenza e l'originario impianto accusatorio contro il sacerdote - 6. La Chiesa cattolica, il Sinodo dei vescovi per l'Africa ed il cristianesimo nelle popolazioni africane.

1 – La sentenza di condanna del Tribunale internazionale per il Ruanda

Con una sentenza del 13 dicembre 2006 il Tribunale penale internazionale per il Ruanda ha riconosciuto colpevole di gravissimi crimini, in particolare di genocidio e di sterminio quale crimine contro l'umanità, un giovane sacerdote cattolico, Athanase Seromba, condannandolo alla pena della reclusione di quindici anni¹. La condanna si riferisce ad uno degli innumerevoli eccidi provocati dall'odio invincibile che ha contrapposto due dei principali gruppi etnici presenti in Ruanda, gli Hutu e i Tutsi². Nell'aprile del 1994 un gruppo di oltre 1500 Tutsi, che aveva trovato rifugio in una chiesa parrocchiale cattolica, fu completamente sterminato dalle milizie Hutu.

* L'articolo è destinato al volume di Studi in onore di Giovanni Barberini di prossima pubblicazione, e alla Rivista *"Il diritto ecclesiastico"* per i tipi della casa editrice Giuffrè.

¹ Il testo integrale della sentenza, redatta in francese, è reperibile nel sito www.ictj.org, (<http://69.94.11.53/cases/Seromba/judgement/131206>) del Tribunale internazionale.

² Gli abitanti del Ruanda appartengono a tre diversi gruppi etnici: gli Hutu (che all'epoca delle vicende di cui ci stiamo occupando erano circa 85 %), i Tutsi (14 %) e i Twa (discendenti dei pigmei, 1%). Per cercar di capire la radicale avversione che contrappone i due principali gruppi etnici si veda M. FUSASCHI, *Hutu-Tutsi. Alle radici del genocidio ruandese*, Torino, 2000.



Il responsabile della parrocchia (di etnia Hutu), anziché fare il possibile per scongiurare questo efferato crimine a danno di tante persone innocenti, secondo la ricostruzione della sentenza, lo aveva con il proprio comportamento favorito ed incoraggiato.

Non è certo la prima volta che un sacerdote viene processato e condannato per la commissione di qualche delitto. Anche i sacerdoti sono esseri umani e non sempre la vocazione religiosa riesce a soffocare gli impulsi a delinquere che si annidano nel cuore dell'uomo o a preservare del tutto da quell'infatuazione collettiva che, in certi particolari momenti storici, riesce a far scomparire in un'intera popolazione ogni senso di umanità. Ma rimane indubbiamente difficile pensare ad un sacerdote che si renda intenzionalmente partecipe di crimini contro l'umanità, e, più ancora, di genocidio, ossia di un tipo di reato che non deriva da impulsi individuali, tornaconto, egoismo, odio personale, ma che va ricollegato ad una distorta impostazione ideologica di fondo (l'odio distruttivo verso un determinato gruppo umano in quanto tale, soltanto perché presenta una sua specifica connotazione), che si pone radicalmente in contrasto con l'ispirazione più profonda della religione cristiana, quella che considera tutti gli uomini come fratelli, figli dello stesso Padre celeste, indipendentemente da qualunque appartenenza etnica, nazionale o religiosa.

Il fatto che un Tribunale internazionale abbia, per la prima volta nella storia della giustizia internazionale, condannato un prete, ritenendolo colpevole di questo tipo di crimini, non può quindi lasciare indifferenti e non suscitare l'interesse a condurre un esame più approfondito della vicenda.

2 - Il conflitto etnico nel Ruanda ed il genocidio dei Tutsi. La costituzione del Tribunale internazionale

La vicenda sottoposta al giudizio del Tribunale internazionale si colloca, come si è accennato, in un'impressionante ed inimmaginabile serie di eccidi di massa compiuti in Ruanda, tra l'aprile ed il luglio 1994 dagli Hutu a danno dell'etnia rivale dei Tutsi. Eccidi che hanno portato all'indiscriminato sterminio di una popolazione inerme (senza alcuna distinzione fra uomini, donne e bambini), il cui numero viene stimato in non meno di 800.000 persone, ossia una gran parte del gruppo etnico dei Tutsi che risiedeva in quel tempo nel paese³.

³ Per una ricostruzione di questa vicenda cfr. D. SCAGLIONE, *Istruzioni per un genocidio. Ruanda: cronache di un massacro evitabile*, Torino, 2003.



L'eccidio, preparato e pianificato da tempo, si scatena subito dopo il 6 aprile 1994, quando l'aereo su cui viaggia il Presidente del Ruanda Juvenat Habyanimana, di etnia Hutu, viene abbattuto da un missile mentre sta atterrando all'aeroporto della capitale, Kigali, di ritorno da una missione in Tanzania, convocata per cercare di trovare una soluzione politica che evitasse al paese il riaccendersi di una guerra civile. Sin dal giorno successivo, militari dell'esercito ruandese, miliziani e gruppi di *interahamwe* (bande di giovani sbandati inquadrati ed addestrate militarmente)⁴, armati di granate, pistole, fucili e soprattutto di machete, inizia sistematicamente l'uccisione dei Tutsi. Li vanno a ricercare casa per casa, li fermano trucidandoli ai posti di blocco che vanno moltiplicandosi in tutte le strade della città. Dalla capitale l'eccidio si propaga a macchia d'olio e con rapidità impressionante in tutto il paese: nei villaggi, nelle case isolate, in qualunque località possa essere rintracciato qualche membro appartenente all'etnia Tutsi. I pochi Hutu che cercano di opporsi o che soltanto si rifiutano di collaborare in questa opera di annientamento vengono anch'essi immediatamente eliminati.

Per cercare una qualche via di scampo all'eccidio, una parte della popolazione lascia le proprie case e si rifugia negli edifici pubblici, e ancor più nelle chiese, nella speranza che almeno questi luoghi sacri vengano risparmiati. Il Ruanda è infatti uno dei paesi africani in cui la religione cristiana, e in particolare quella cattolica, è più diffusa (si calcola che vi abbia aderito più di metà della popolazione) e le chiese, almeno sino ad allora, avevano goduto di un certo rispetto. La speranza si rivelerà subito del tutto illusoria: persino in un santuario, quello di Kibeho, molto frequentato dalla popolazione, perché vi sarebbe stata una serie di apparizioni della Madonna, vennero trucidate oltre 20.000 persone che invano vi avevano trovato rifugio⁵.

⁴ Gli *interahamwe* ("coloro che attaccano insieme") erano una milizia giovanile che si addestrava alla guerra civile. La crisi economica di fine anni '80 – spiega un noto giornalista americano, corrispondente dall'Africa in quegli anni, PH. GOUREVITCH, *Desideriamo informarla che domani verremo uccisi con le nostre famiglie, Storie del Ruanda*, trad. it., Einaudi, Torino, 1998, p. 96 – aveva reso disponibili decine di migliaia di giovani privi di prospettive lavorative, logorati dall'inattività e pieni di rabbia. Gli *interahamwe*, e i vari gruppi simili che alla fine ne furono assorbiti, praticavano il genocidio come se si trattasse di uno scherzo di carnevale". Essi si "organizzavano in bande di vicinato, stendevano liste di tutsi, e si esercitavano a bruciare case, lanciare granate e fare a pezzi manichini con i machete".

⁵ A. D'ANGELO, *Il sangue del Ruanda. Processo per genocidio al vescovo Misago*, EMI, 2001, p. 31 ss. Per altre stragi di massa a danno della popolazione rifugiata nelle chiese rimandiamo a D. SCAGLIONE, *Istruzioni per un genocidio*, cit., p. 128 - 129.



Lo sterminio prosegue in modo sempre più sistematico e totalitario, sotto lo sguardo impotente di un contingente militare che l'Onu aveva deciso di inviare in Ruanda, ma che nulla può fare per fermare una strage di così vaste proporzioni⁶. Al di fuori dei confini del paese, in Uganda, si era però andata organizzando una formazione armata, il Fronte patriottico ruandese (FPR) composto in maggioranza da esuli Tutsi, che a partire dal 1993 aveva cominciato ad effettuare incursioni del territorio ruandese, contribuendo in tal modo ad alimentare l'avversione e l'animosità contro la popolazione della stessa etnia presente in Ruanda. Lo scoppio del genocidio ad opera degli Hutu induce l'FPR ad invadere il paese. L'operazione militare, che naturalmente si accompagna ad altri efferati eccidi di segno contrario, a danno della popolazione appartenente all'etnia rivale Hutu, ha successo. Il 4 luglio sotto la guida del generale Paul Kagame, le armate del FPR occupano la capitale Kigali, conquistano il potere e mettono fine al genocidio.

Dopo alcuni mesi, nel novembre 1994, mentre la situazione in Ruanda si va normalizzando, il Consiglio di sicurezza dell'Onu, raccogliendo le indicazioni di un inviato speciale e di una commissione di esperti, istituisce un Tribunale speciale per indagare sui crimini contro l'umanità commessi in questo periodo e per punirne i responsabili⁷. Il modello di riferimento è quello del Tribunale speciale, costituito all'Aia in Olanda, per i crimini commessi nei territori dell'ex Jugoslavia. La sede del Tribunale viene stabilita ad Arusha, in Tanzania, dove si erano tenuti, prima del genocidio, alcuni colloqui di pace tra il FPR ed il governo ruandese. La decisione di istituire il Tribunale speciale suscita non poco malcontento in Ruanda dove si stanno riorganizzando tribunali interni per punire i responsabili del genocidio: in particolare viene contestata la clausola di priorità a favore del Tribunale internazionale, nel caso in cui un indiziato sia deferito contemporaneamente anche dinnanzi ai Tribunali statali. Viene anche criticato che tra i poteri del Tribunale non vi sia quello di infliggere la pena di morte per i responsabili dei fatti di maggiore gravità⁸.

⁶ Sul ruolo fallimentare svolto dalle Nazioni Unite in questa tragica vicenda, di grande interesse è il libro scritto dallo stesso comandante del contingente militare inviato in Ruanda, il generale canadese R. DALLAIRE, *J'ai serré la main du diable - La faillite de l'humanité au Rwanda*, Libre Expression, 2003.

⁷ Più precisamente al tribunale viene attribuita la competenza a giudicare i crimini internazionali commessi tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1994 nel territorio del Ruanda oppure commessi da cittadini ruandesi nei territori immediatamente confinanti.

⁸ Per queste ed altre critiche sulla costituzione e sull'operato del Tribunale internazionale da parte del governo ruandese cfr. *La répression internationale du génocide rwandais*, sous la direction de L. Burgogue-Larsen, Bruxelles, 2003, p. 27 ss.;



Il Tribunale si insedia nel novembre dell'anno successivo e nel gennaio 1997, dopo aver superato non poche difficoltà organizzative, dà inizio ai primi processi. Il primo ad essere processato e condannato (il 2 settembre dell'anno successivo, all'ergastolo) per tutta una serie di crimini – genocidio, crimini contro l'umanità attuati con sterminio, tortura, violenza sessuale – è Jean-Paul Akayesu, sindaco di Taba, una cittadina del centro del Ruanda, dove avevano trovato la morte almeno 2000 persone. Successivamente vengono processati e condannati diversi altri responsabili delle azioni di genocidio e di sterminio che occupavano posizioni eminenti, come l'allora primo ministro Jean Kambanda (dichiaratosi colpevole e condannato all'ergastolo) e diversi altri ministri. Tuttora in corso, grazie anche ad un'accanita azione difensiva, è il processo nei confronti del ministro delle questioni femminili e degli affari sociali, una donna, Pauline Nyramasuhuko. Accanto ad autorità governative e locali vengono processati diversi giornalisti responsabili di aver propagandato l'odio contro i Tutsi ed incitato al loro sterminio (come il direttore di un'emittente radiotelevisiva, il direttore di un quotidiano locale), nonché vari comandanti militari, tra i quali il capo di gabinetto del ministero della difesa, il colonnello Théoneste Bagosora, considerato il "cervello del genocidio", il luogotenente delle Forze armate ruandesi Samuel Imanischimwe ed il tenente colonnello Aloys Simba.⁹

Accanto a questi imputati "eccellenti" vengono deferiti al Tribunale internazionale anche alcuni esponenti religiosi: un vescovo anglicano, un pastore avventista¹⁰ ed anche un prete cattolico, Athanase Seromba, vice parroco e responsabile di una parrocchia di un paese nell'ovest del Ruanda. Quest'ultimo era fuggito dal proprio paese sotto falso nome ed aveva trovato accoglienza in Italia, in alcune parrocchie della diocesi di Firenze, stabilendosi, da ultimo, nella parrocchia di S. Mauro a Signa, dove aiutava l'anziano parroco. Nel luglio del 2001 il Procuratore Capo del Tribunale, la ormai famosa Carla Del Ponte, che svolge la stessa funzione anche presso il Tribunale dell'Aia per la ex

PH. GOUREVITCH, *op. cit.*, p. 264 ss. Per ulteriori notizie su questo Tribunale penale internazionale *ad hoc* rimandiamo a P. J. MAGNARELLA, *Justice in Africa: Rwanda's genocide, its courts, and the UN criminal tribunal*, Aldershot, 2000; P. MORI, *L'istituzionalizzazione della giustizia penale internazionale*, Torino, 2001, p. 63 ss.; S. ZAPPALÀ, *La giustizia penale internazionale*, Bologna, 2005, p. 53 ss.

⁹ Un quadro completo di tutte le persone processate è pubblicato nel già indicato sito ufficiale del Tribunale. Per altre notizie cfr. D. SCAGLIONE, *op. cit.*, p. 170 ss.

¹⁰ Si tratta di Eliphan Ntakiritimana, pastore della Chiesa avventista del settimo giorno, condannato a dieci anni di carcere.



Jugoslavia¹¹, emette contro di lui un mandato di cattura, chiedendone all'autorità italiana l'estradizione e la consegna al Tribunale internazionale. Le autorità italiane, nonostante le sollecitazioni dell'infaticabile procuratore, ritengono di non ottemperare a tale richiesta, perché non era ancora stata emanata una legge che prevedesse la cooperazione dello Stato italiano con il Tribunale internazionale. Il 7 febbraio 2002, prima ancora dell'approvazione di tale legge¹², il sacerdote decide di consegnarsi spontaneamente al Tribunale internazionale di Arusha.

3 – L'eccidio nella chiesa di Nyange ed il comportamento del responsabile della parrocchia

Siamo così tornati alla vicenda di cui vogliamo occuparci, che si colloca nella cornice storica che abbiamo ora brevemente descritto. Come stava avvenendo in molte parti del paese, un numeroso gruppo di Tutsi cerca disperatamente rifugio nella chiesa di Nyange, dove svolge le funzioni di parroco l'imputato Athanase Seromba. Le stesse autorità e le forze di polizia comunale sembrano incoraggiare e favorire la popolazione a rifugiarsi nell'edificio sacro, tanto da arrivare a radunarne più di 1500.

Mentre i malcapitati sono ammassati nella chiesa, l'11 aprile si tiene, nell'ufficio comunale, sotto la presidenza del Sindaco del Comune, una riunione del "Comitato di sicurezza", durante la quale viene deciso di fare arrivare dei rinforzi di polizia e viene pianificata l'uccisione di tutto il gruppo dei Tutsi. In effetti, il giorno successivo, la chiesa viene circondata da forze di polizia, miliziani e da bande di *interahamwe*. Ai rifugiati è così preclusa ogni via di uscita ed ogni possibilità di avere un qualche sostentamento. Viene loro impedito anche di andare a sfamarsi in un bananeto annesso alla parrocchia. Il 15 aprile gli assediati cominciano ad attaccare i rifugiati, tentando anche di dar fuoco alla chiesa. Questi oppongono resistenza e riescono a barricarsi all'interno dell'edificio. Alcuni di loro, rimasti fuori,

¹¹ A partire dal 2003 l'ufficio del procuratore, che sino ad allora era stato comune ai due tribunale *ad hoc*, è stato diviso ed è stato nominato un procuratore autonomo per il Ruanda.

¹² Si tratta della legge 2 agosto 2002 n. 181, *Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nel territorio del Ruanda e Stati vicini*. Va però rilevato che il parlamento italiano, nel gennaio 2006, ha ratificato un successivo accordo di cooperazione per l'esecuzione delle pene detentive inflitte dal Tribunale internazionale, in virtù del quale i condannati potranno scontare la loro pena nelle carceri italiane.



divengono facile bersaglio per gli assalitori. Il giorno successivo, 16 aprile, viene fatto venire un bulldozer con l'intento di demolire la chiesa. Questo non perde tempo e, nell'arco della giornata, la chiesa viene completamente distrutta, rovinando sopra i 1500 (o forse ancor più) Tutsi che vi si erano rifugiati. I pochi scampati vengono finiti dalle bande assedianti. Con lo stesso bulldozer, nei due giorni successivi, vengono scavate accanto alla chiesa delle fosse comuni, dove vengono seppelliti i cadaveri.

La sentenza ricostruisce passo per passo il ruolo che don Seromba avrebbe svolto in questa vicenda, esaminando le testimonianze raccolte su ogni singola circostanza e valutando se esse siano tali da provare la circostanza stessa "al di là di ogni ragionevole dubbio". Viene così accertato che il sacerdote aveva rifiutato di celebrare la messa nella chiesa, nonostante molti rifugiati glielo avessero richiesto, ed aveva, anzi, portato via dall'edificio tutti gli oggetti sacri; che egli stesso aveva vietato ai rifugiati, minacciando di far sparare su di loro, di accedere al bananeto annesso alla parrocchia per sfamarsi; che aveva partecipato ad alcune riunioni con le autorità civili, nel corso delle quali era stato organizzato il genocidio; che aveva mandato via dal presbiterio alcune persone che vi lavoravano, esponendole inevitabilmente all'uccisione.

La sentenza si sofferma a lungo a soppesare le incerte e contraddittorie testimonianze su una delle circostanze di maggiore gravità in cui era stato coinvolto don Seromba: quella della distruzione della chiesa ad opera del bulldozer. Dopo aver respinto l'accusa che fosse stato egli stesso ad ordinare la distruzione della chiesa, il Tribunale giunge alla convinzione che il sacerdote, informato della decisione in tal senso presa dalle autorità comunali, l'aveva accettata, senza opporre resistenza. Non solo, in un colloquio con il conduttore del bulldozer, egli lo aveva incoraggiato a procedere nell'operazione: al conducente che gli chiedeva se dovesse effettivamente demolire la chiesa, così come gli era stato ordinato, il parroco aveva, infatti, risposto affermativamente, osservando che tanto gli Hutu erano in grado di ricostruirla. In aggiunta a ciò aveva anche dato indicazioni al conducente su quale fosse il lato migliore per cominciare la demolizione dell'edificio.

Questi sono i momenti essenziali della vicenda ricostruiti dalla Corte e ritenuti provati "al di là di ogni ragionevole dubbio". Viene invece respinta, perché ritenuta non supportata da prove affidabili, tutta una serie di ben più gravi accuse mosse al sacerdote e che gli attribuivano una parte attiva e determinante nell'organizzazione e



nell'attuazione del genocidio. Ma su di esse torneremo tra poco, quando ci occuperemo più specificatamente dell'impianto accusatorio.

4 – Inquadramento giuridico dei crimini commessi e commisurazione della pena

Dopo questa puntigliosa ricostruzione dei fatti, la sentenza passa a trattare i profili più strettamente giuridici, al fine di verificare se il comportamento tenuto dal parroco fosse tale da integrare qualcuno dei crimini internazionali di competenza del Tribunale, secondo la configurazione delineata dallo statuto approvato dall'Onu all'atto dell'istituzione del Tribunale stesso e destinato a regolarne il funzionamento¹³.

L'accusa a carico del sacerdote faceva riferimento a quattro capi di imputazione: genocidio, complicità nel genocidio, intesa in vista di commettere il genocidio, crimine contro l'umanità attuato a mezzo di sterminio. La sentenza chiarisce, in via preliminare, le varie modalità di partecipazione al crimine che rendono il soggetto penalmente responsabile. Esse sono indicate nell'art. 6, 1) dello statuto, che prevede la commissione diretta del crimine la sua pianificazione, l'incitamento o l'ordine a commetterlo. Questa modalità, presuppongono l'intenzione diretta di commettere il crimine da parte del soggetto. Ma lo statuto prevede anche una partecipazione per *aiuto ed incoraggiamento*, che si riferisce a qualunque atto di assistenza e sostegno alla commissione del crimine. Quest'ultima modalità di partecipazione può assumere la forma di un aiuto materiale, di dichiarazioni verbali, o persino quella di una mera presenza in qualità di "spettatore che approva" (*spectateur approbateur*)¹⁴. In ogni caso, essa deve avere un effetto importante sulla

¹³ Per una più ampia e più generale illustrazione della configurazione dei crimini internazionali rimandiamo a A. CASSESE, *Lineamenti di diritto internazionale penale*, I, *Diritto sostanziale*, a cura di S. Cammarata, Bologna, 2005 (è la traduzione italiana, con alcuni adattamenti, della prima parte dell'opera dello stesso autore *International criminal law*, Oxford, 2003); S. ZAPPALÀ, *op. cit.*, 17 ss.; G. WERLE, *Principles of International criminal law*, The Hague, 2005; F. MONETA, *Gli elementi costitutivi dei crimini internazionali: uno sguardo trasversale*, in *Problemi attuali della giustizia penale internazionale*, a cura di A. Cassese, M. Chiavario, G. De Francesco, Torino, 2005, p. 3 ss.

¹⁴ La Corte, appoggiandosi a vari precedenti giurisprudenziali, precisa che nel caso dello "spectateur approbateur" la sola presenza dell'accusato sul luogo del delitto non è di per se stessa sufficiente a stabilire che egli abbia aiutato o incoraggiato la commissione del crimine, a meno che non sia dimostrato che essa ha avuto come effetto di legittimare o incoraggiare sensibilmente l'azione dell'autore principale. La sua presenza sul luogo del crimine deve essere interpretata dall'autore principale come un'approvazione della sua condotta. L'autorità dell'accusato costituisce quindi



commissione del crimine senza peraltro costituirne un elemento indispensabile o una *conditio sine qua non*. La partecipazione per aiuto ed incoraggiamento esige che l'accusato abbia coscienza che il suo comportamento contribuirà in maniera sostanziale alla realizzazione dell'elemento materiale del crimine. Il soggetto deve avere conoscenza degli elementi essenziali del crimine, ivi compresa l'intenzione dell'autore principale, ma non è necessario che egli condivida tale intenzione.

Alla luce di questi indicazioni, il Tribunale ritiene che sia soltanto quest'ultimo tipo di partecipazione – per aiuto ed incoraggiamento – di cui può essere ritenuto responsabile l'imputato.

Passando a considerare i singoli crimini oggetto dell'imputazione e cominciando dal genocidio, la sentenza riprende la definizione contenuta nell'art. 2, 2), secondo la quale si intende per genocidio, uno qualunque di una serie di atti, singolarmente specificati nello stesso articolo¹⁵, commessi con l'intenzione di distruggere in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso. Gli atti specifici di cui l'imputato è accusato sono quelli di assassinio e di grave attentato all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo.

Il genocidio comporta un dolo specifico, quello di ottenere come risultato della propria azione la distruzione totale o parziale del gruppo. Non è necessaria l'intenzione di procedere all'annientamento completo del gruppo, ma soltanto quella di distruggerne una parte sostanziale.

Sulla base di queste precisazioni, la sentenza arriva alla conclusione che il comportamento da don Seromba può essere considerato come aiuto ed incoraggiamento alla commissione di assassini e gravi attentati all'integrità fisica e mentale dei Tutsi che si erano rifugiati nella chiesa di Nyange. Il fatto che l'imputato avesse vietato ai rifugiati di entrare nel bananeto della parrocchia, che avesse rifiutato di celebrare per loro la messa, che avesse allontanato dalla casa parrocchiale alcuni impiegati di etnia Tutsi esponendoli all'uccisione: tutto questo integra, a giudizio del Tribunale, un grave attentato

un fattore importante per la valutazione dell'effetto della sua presenza. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo del crimine, lo "spettatore che approva" deve sapere che la sua presenza sarà interpretata dall'autore principale come un incoraggiamento o un appoggio.

¹⁵ Si tratta dei seguenti atti: assassinio di membri del gruppo, attentato grave all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo, sottomissione intenzionale del gruppo a condizioni di vita che comportino la sua distruzione fisica totale o parziale, misure miranti ad ostacolare le nascite in seno al gruppo, trasferimento forzato di bambini dal gruppo ad un altro.



all'integrità fisica e psichica dei rifugiati. Il fatto di essersi intrattenuto con le autorità e di aver accettato la decisione presa da queste di distruggere la chiesa e, ancor più, di essersi rivolto al conducente della ruspa usando con lui espressioni di incoraggiamento ed indicandogli quale fosse il lato più opportuno per iniziare la demolizione dell'edificio, ha contribuito in modo sostanziale alla distruzione della chiesa e, con essa, all'assassinio di più di 1500 rifugiati.

Questi stessi comportamenti vengono considerati dal Tribunale idonei ad integrare anche il crimine contro l'umanità costituito dallo sterminio. Si tratta di un crimine che richiede, sempre secondo le disposizioni dello statuto (art. 3), un massacro, l'uccisione di un rilevante numero di persone commesso nell'ambito di un attacco generalizzato e sistematico diretto contro una popolazione civile, in ragione della sua appartenenza nazionale, politica, etnica, razziale e religiosa. Essa si distingue dall'assassinio perché mira all'uccisione di un rilevante numero di persone, anche se non occorre arrivare ad un numero minimo di esse.

Athanase Seromba viene quindi riconosciuto colpevole anche di questo crimine.

Nella valutazione di circostanze aggravanti ed attenuanti il Tribunale tiene conto, da un lato, della sua condizione di prete cattolico, dell'abuso della fiducia di cui egli godeva presso la popolazione e del fatto di essere fuggito dal paese con falsa identità per sottrarsi alla giustizia; dall'altro, sul versante delle attenuanti, della buona reputazione di cui egli godeva all'epoca dei fatti, della sua spontanea consegna al tribunale internazionale, dell'età relativamente giovane che rende possibile una sua riabilitazione. Tenendo conto che i due crimini sono da ricondurre ad un unico fatto criminoso e che quindi possono essere puniti con un'unica pena; che l'ergastolo è in genere pronunciato nei confronti di coloro che hanno direttamente pianificato o ordinato il crimine o che vi hanno partecipato con particolare zelo o sadismo, il Tribunale ritiene giusto condannare il sacerdote a quindici anni di prigione.

5 – Le perplessità suscitate dalla sentenza e l'originario impianto accusatorio contro il sacerdote

A lettura ultimata di questa sentenza è difficile nascondere un senso di insoddisfazione e di perplessità, non porsi dubbi ed



interrogativi¹⁶. Essa ricostruisce questa drammatica vicenda sezionandola in ogni suo episodio più significativo e valutando su ciascuno di essi l'attendibilità delle prove testimoniali raccolte, in modo da giungere alla conclusione se tale episodio possa o meno ritenersi provato "al di là di ogni ragionevole dubbio". Ma questo esame parcellizzato della realtà, rischia di far perdere il quadro di insieme, la situazione generale in cui questa stessa realtà si inserisce.

E nel nostro caso non si trattava di una, purtroppo ricorrente, situazione di crudele e sanguinario odio etnico e tribale, quale si è più volte riscontrata nei paesi africani: si trattava di un sistematico sterminio di un'intera popolazione, pianificato, organizzato e messo in opera in modo così spietato e totalitario da superare ogni più cupa e perversa immaginazione. In uno scenario agghiacciante di questo tipo la valutazione delle singole azioni umane non può essere condotta alla luce dei normali parametri etici e giuridici, ma richiede uno sforzo di comprensione e di immedesimazione nella particolarissima realtà in cui esse si svolgono.

Certamente, da un prete cattolico ci si poteva aspettare una condotta ben più consona alla testimonianza di fede che la vocazione sacerdotale comporta: opporsi all'operato dei carnefici, fare il possibile per soccorrere i rifugiati nella sua chiesa, per alleviare le loro sofferenze, per scongiurare il totale annientamento¹⁷. Ma – come già osservava un lontano collega dell'odierno imputato - "il coraggio, uno non se lo può dare"¹⁸, tanto più di fronte a bande di guerriglieri assetati di sangue che non avrebbe esitato, come è provato sia avvenuto innumerevoli volte, a trucidare immediatamente chiunque avesse soltanto dato il sospetto di voler aiutare qualcuno dell'odiata etnia avversaria o, ancor meno, di dar mostra di non approvare quanto si stava compiendo contro i malcapitati che vi appartenevano.

In uno scenario di questo tipo, con orde di miliziani e guerriglieri che lasciavano chiaramente intendere le loro sanguinarie intenzioni, che non avevano esitato ad ammazzare tutti colori che si erano azzardati ad uscire dalla chiesa (tanto che dopo pochi giorni, come accerta la stessa

¹⁶ Perplexità sulla decisione del Tribunale internazionale sono espresse anche da G. VENTURINI in un breve commento apparso sul sito <http://www.haguejusticeportal.net/eCache/DEF/7/123.TGFuZz1GUg.html>.

¹⁷ Va tenuto presente che anche il personale ecclesiastico cattolico ha pagato un pesante tributo di sangue: risulta infatti che in questo periodo siano stati uccisi tre vescovi, cento sacerdoti appartenenti al clero diocesano, cinquanta religiosi e almeno sessantacinque religiose. Si tratta di dati forniti dalla Congregazione vaticana per l'evangelizzazione dei popoli e riportati in A. D'ANGELO, *op. cit.*, p. 21 ss.

¹⁸ A. MANZONI, *I promessi sposi*, cap. 25.



sentenza, numerosi cadaveri si accalcavano intorno all'edificio), può veramente essere considerato come aiuto ed incoraggiamento al genocidio il fatto di impedire l'accesso al bananeto della parrocchia, di rifiutarsi di dire la messa nella chiesa assediata¹⁹, di dichiarare di accettare le decisioni delle autorità di demolire la chiesa? Quale contributo determinante un prete solo ed inerme poteva dare, con questi e simili comportamenti che gli sono stati addebitati, alla commissione di un crimine, che con tutta evidenza, era stato pianificato e deciso dal cosiddetto "Comitato di sicurezza" del paese e che nessuno, in quella situazione, avrebbe ormai potuto scongiurare? Che importanza poteva avere l'incoraggiamento a procedere alla distruzione della chiesa rivolto al guidatore del bulldozer, quando questo era stato fatto venire sul posto con il preciso ordine di procedere in tal senso? Le parole del prete – ammesso che siano effettivamente state pronunciate (il guidatore non le ha infatti confermate) - non possono derivare dalla persuasione che ormai non c'era più nulla da fare e che tanto valeva procedere, oltre che dall'altrettanto ben fondata persuasione che qualunque suo cenno di resistenza gli sarebbe costata l'immediata uccisione?

Ma vi è un altro, ben più grave, ordine di perplessità. Il deferimento di don Seromba al Tribunale internazionale era basato su di un impianto accusatorio radicalmente diverso da quello in base al quale egli è stato ritenuto colpevole. Secondo questo impianto egli avrebbe partecipato attivamente, con un rilevante contributo personale, allo sterminio, svolgendovi un ruolo (per usare un termine in qualche modo attinente, sia pure *a contrariis*, alla sua posizione di prete) che può ben essere definito *diabolico*. Proprio per questo suo ruolo, in certa misura rappresentativo della comunità religiosa di cui era membro e tale quindi da chiamare più ampiamente in causa questa sua comunità, egli meritava di essere deferito al Tribunale internazionale, insieme a comandanti militari, politici, amministratori, giornalisti che in vario modo avevano contribuito a pianificare, organizzare, diffondere ed attuare il genocidio.

Ma vediamo, più in particolare, qual era la ricostruzione dei fatti prospettata dall'accusa. Già all'inizio della vicenda, non appena la gente aveva cominciato a rifugiarsi nella chiesa, don Seromba avrebbe compilato un elenco delle persone mancanti e lo avrebbe consegnato al sindaco del comune perché fossero ricercate e condotte anch'esse nella

¹⁹ E' certamente apprezzabile la sollecitudine dei giudici per il sentimento religioso dei rifugiati nella chiesa, ma è ben difficile pensare che potesse essere celebrata la messa in un edificio in cui si erano ammassate più di 1500 persone, con bambini, oggetti personali, viveri e, probabilmente, anche animali domestici.



chiesa (in modo da coinvolgere quanti più Tutsi possibili nel disegno di sterminio che già si stava organizzando). In quei primi giorni, lo stesso prete avrebbe partecipato a varie riunioni, sia nella parrocchia che nella sede del comune, nel corso delle quali sarebbe stato deciso di richiedere delle forze di polizia alla prefettura, di radunare tutti i civili Tutsi reperibili nel territorio circostante nella chiesa e di sterminarli (o, secondo un'altra più attenuata versione, di ammazzare soltanto i più ricchi lasciando gli altri liberi di tornare alle loro case). Trascorsi tre - quattro giorni in questi preparativi, don Seromba, avrebbe presieduto un'ennesima riunione, al termine della quale avrebbe "ordinato" agli *interahamwe* ed ai miliziani di attaccare i Tutsi per ucciderli, cominciando dagli intellettuali. Iniziato l'attacco, che egli stesso avrebbe coordinato, il prete avrebbe informato gli assediati che alcuni Tutsi si erano rifugiati nel presbiterio della parrocchia, esponendoli all'immediata uccisione, ed avrebbe, anzi, consegnato loro un insegnante; egli avrebbe, inoltre, ordinato di sbarrare le porte della chiesa, per impedire che una trentina di rifugiati, che erano stati scacciati fuori, potessero rientrare, provocandone, ancora una volta, l'uccisione da parte dei miliziani. A conclusione di questo primo attacco don Seromba si sarebbe felicitato con gli assalitori, lanciando loro delle bottiglie di birra dal secondo piano del presbiterio.

Il giorno successivo viene fatto venire il bulldozer per liberare i dintorni della chiesa dai cadaveri che si erano ammassati e per demolire l'edificio. Ricevuto l'ordine dalle autorità locali, il guidatore si sarebbe rifiutato di procedere alla demolizione essendo "la chiesa la casa di Dio". Le autorità sarebbero allora ricorse a don Seromba, il quale avrebbe ordinato personalmente al guidatore di distruggere la chiesa. Ordine che il guidatore avrebbe eseguito facendo franare il tetto ed uccidendo così in un sol colpo, a parte pochi sopravvissuti che furono immediatamente finiti dagli *interahamwe*, le 2000 persone (tante erano secondo l'accusa) che vi si erano rifugiate. Dopo la completa distruzione della chiesa, il diabolico don Seromba si sarebbe seduto a bere birra con le autorità locali ed il guidatore del bulldozer. Anzi, secondo la deposizione di un testimone, egli avrebbe distribuito birra agli assalitori, in un clima di festa e di soddisfazione per il massacro appena compiuto. Nei due giorni seguenti, il prete avrebbe svolto la consueta opera di coordinamento e supervisione per il seppellimento dei cadaveri, sempre con l'aiuto del bulldozer, in alcune fosse comuni.

Tutte queste accuse erano supportate da prove testimoniali ed anzi, alcune di queste, aggiungono ulteriori particolari che rendono ancor più sinistro e diabolico l'operato del prete. Va subito detto che nessuna delle circostanze che abbiamo ora enumerato viene ritenuta



provata “al di là di ogni ragionevole dubbio” dal Tribunale. In effetti, indipendentemente dallo scrupoloso esame compiuto dai giudici su ogni singola testimonianza, alcune di queste appaiono anche a prima vista ben poco credibili a chiunque abbia letto qualche cronaca o reportage sugli eccidi compiuti in quei giorni in Ruanda. Le autorità locali, che già si erano preventivamente organizzate in comitati di sicurezza per pianificare la strage dei Tutsi, non avevano certo bisogno dell’apporto del responsabile della parrocchia per passare all’azione. Le sanguinarie bande degli *interahamwe* erano ben lontane dal ricercare la supervisione o l’incoraggiamento di un prete per attuare i loro stermini. Il guidatore della ruspa non doveva certo essere aiutato a superare i suoi scrupoli religiosi dalle incoraggianti parole di un prete, quando vi erano mezzi ben più efficaci per indurlo ad agire (secondo la sua stessa testimonianza egli si sarebbe indotto a guidare il bulldozer perché un suo collega, che aveva osato opporre una qualche resistenza, era stato immediatamente ucciso).

Ma se tante persone si sono rivelate disposte ad imputare a don Seromba tutta una serie di circostanze che non sono state provate, o che addirittura appaiono nel contesto ambientale inverosimili, non c’è da pensare a qualche montatura posta in essere per desiderio di vendetta o, più in generale, per mettere sotto accusa, attraverso un suo esponente, l’operato di tutta la Chiesa cattolica ?

A quest’ultimo proposito può essere interessante il riferimento ad un altro processo per genocidio, celebrato in Ruanda negli anni 1999-2000, che ha visto sul banco degli imputati un ecclesiastico di grado più elevato, il Vescovo di Kigongoro, Augustin Misago²⁰. Anch’egli venne accusato di avere partecipato con le autorità locali all’organizzazione del genocidio, di essere stato coinvolto nell’uccisione di tre sacerdoti, di essere responsabile dell’eccidio di un gruppo di ragazzi ricoverati nell’ospedale e di trenta giovani studentesse che erano rimaste rinchiusi in una scuola, di avere più in generale fomentato l’odio contro i Tutsi. Tutte queste accuse, grazie anche ad una tenace e combattiva difesa, vennero smontate e si rivelarono frutto di un più generale disegno diretto a screditare, attraverso un suo autorevole esponente, l’operato della Chiesa. Il vescovo fu, alla fine, assolto, forse grazie anche ad un cambiamento di linea politica che cominciava a delinearsi nel governo ruandese, dopo l’avvento di Kagame alla Presidenza della Repubblica (aprile 2000)²¹.

²⁰ Sul processo a questo vescovo si veda A. D’ANGELO, *Il sangue del Ruanda. Processo per genocidio al vescovo Misago*, EMI, 2001.

²¹ Lo stesso Kagame – già capo militare del FPR e, come tale, non certo estraneo ad efferati eccidi commessi contro l’etnia avversaria degli Hutu, ivi compresi anche molti



Tornando al nostro caso, il fatto che il maggior numero di circostanze riferite dai testimoni si fossero rivelate non adeguatamente provate o, addirittura, in se stesse ben difficilmente credibili non era tale da gettare un'ombra di sospetto su tutto l'apparato testimoniale raccolto dall'accusa, da insinuare il dubbio che esso fosse in qualche modo da ricollegarsi al clima di vendetta, ritorsione, intento di scagionarsi, caccia ai colpevoli, che si era diffuso in Ruanda negli anni successivi al genocidio? Se si fosse tenuto presente questo più generale contesto, anche le testimonianze, che ad un puntiglioso riscontro potevano risultare in se stesse attendibili, difficilmente avrebbero potuto essere considerate idonee a superare quella soglia dell' "oltre ogni ragionevole dubbio" che il Tribunale ha costantemente assunto come inderogabile criterio per le sue valutazioni.

6 – La Chiesa cattolica, il Sinodo dei vescovi per l'Africa ed il cristianesimo nelle popolazioni africane

Il caso di Athenase Seromba è ora all'esame della Camera d'Appello del Tribunale Internazionale²². Oltre che dall'imputato la sentenza è stata appellata dalla procura, che, nonostante la condanna, ha visto smontare il suo castello accusatorio e ricondurre il ruolo dell'accusato da diabolico artefice di gravissimi crimini contro l'umanità a quello di modesto e marginale comprimario, anche se pur sempre di un efferato eccidio.

In attesa che la giustizia internazionale concluda il suo corso, il caso su cui ci siano soffermati suscita anche qualche più generale riflessione. Innanzitutto sulla difficoltà di fare opera di giustizia dopo fenomeni criminali collettivi che coinvolgono intere popolazioni, che creano un clima generalizzato di smarrimento di ogni principio morale, in cui la responsabilità individuale sembra perdersi e quasi scomparire in una marea di folle disumanità. Di fronte a tali fenomeni i normali criteri di valutazione diventano inadeguati, l'obiettività di giudizio rischia di essere offuscata dagli strascichi che questi eventi lasciano dietro di sé, in termini di rivendicazioni, desiderio di vendetta, impulso a dimenticare, accanimento nella ricerca di capri espiatori.

Una riflessione più generale riguarda la stessa Chiesa e la diffusione che essa ha avuto tra le popolazioni africane: diffusione che

religiosi – partecipò al Giubileo dei politici tenutosi a Roma il 4 e 5 novembre 2000 (Cfr. A. D'ANGELO, *Il sangue del Ruanda*, cit., p. 120-121).

²² La Camera a cui è devoluto il processo in appello è comune a quella che svolge la stessa funzione presso il Tribunale internazionale per i crimini commessi nella ex Jugoslavia.



ha persino indotto a ritenere che proprio in questi paesi di più recente evangelizzazione si stia assistendo ad una nuova primavera del cristianesimo e si stia sviluppando una Chiesa più fresca e vitale, destinata a soppiantare la ormai stanca e secolarizzata Chiesa europea²³.

Ma la terribile vicenda del Ruanda non può non lasciare gravemente pensosi. Lo sterminio di un milione di persone, che avevano il solo torto di appartenere ad un gruppo etnico, è stato perpetrato in uno dei paesi africani dove il cristianesimo è più diffuso. Questa religione dell'amore e della fratellanza non avrebbe dovuto costituire un freno, porre un argine al dilagare di quest'ondata di furia collettiva omicida?

Certamente c'è da pensare che i principali ideatori, pianificatori, artefici degli eccidi vadano ricercati in persone assetate di potere, in bande di giovani sbandati e privi di qualunque riferimento a valori morali. Ma un fenomeno di così vaste proporzioni non può non aver coinvolto vasti strati della popolazione e, con essi, anche persone che avevano aderito al cristianesimo, ma la cui appartenenza religiosa non ha loro impedito di partecipare o condividere in qualche misura quella follia collettiva²⁴.

Per una coincidenza storica che può forse essere emblematica, proprio negli stessi giorni nei quali si stava consumando la carneficina ruandese, a Roma, nelle tranquille stanze dei Palazzi vaticani, si teneva un'Assemblea speciale del Sinodo dei vescovi per l'Africa, convocata dal papa Giovanni Paolo II. Ad essa avrebbero dovuto partecipare anche i vescovi del Ruanda: ma quando già stavano per salire sull'aereo per Roma, essi furono raggiunti dalla notizia del dilagare del genocidio e non si sentirono di lasciare il paese. Per tutto un mese i vescovi africani, insieme ad altri esponenti dell'episcopato e dei dicasteri della Santa Sede, hanno discusso e riflettuto sul tema: "La Chiesa in Africa e la sua missione evangelizzatrice verso l'Anno 2000. Siate miei testimoni". Nella giornata inaugurale del Sinodo, il papa Giovanni

²³ Basti considerare che nel corso del XX secolo i cattolici africani sono passati da poco più di due milioni a quasi cento milioni.

²⁴ Significativo è quanto ha affermato un frate che ha vissuto in prima persona le vicende del Ruanda: "E' un fallimento per la Chiesa perché i responsabili del genocidio sono persone a lei vicine, quelli che lei ha accompagnato da trentacinque anni. E' anche un fallimento per l'evangelizzazione, perché che è stato battezzato a Natale è diventato criminale a Pasqua". D'altro canto non si possono dimenticare tutte "le azioni eroiche di cristiani – sacerdoti, religiosi e laici di ogni condizione – pronti a nascondere e a proteggere chi rischiava di essere massacrato. Questi martiri rappresentano una speranza per la Chiesa di domani" (v. *Rwanda. Un anno dopo, volere la pace*, a cura di A. Tosolini e R. Cavalieri, Parma, p. 107-108).



Paolo II si è fatto interprete delle tragiche notizie che giungevano dal Ruanda e che suscitavano una grande sofferenza nell'animo di tutti, inviando un pressante appello a deporre le armi: "Vi supplico, deponete le armi, non rendete vano il prezzo della redenzione, aprite il cuore all'imperativo di pace del Risorto". Nei giorni successivi i Padri sinodali inviavano ai vescovi del Ruanda un messaggio di solidarietà verso il loro popolo²⁵. Ma a leggere i resoconti dei lavori del Sinodo è difficile liberarsi dall'impressione di una profonda frattura, di un radicale scollamento tra quanto si andava dibattendo a Roma e la cruda realtà che si stava consumando in Ruanda, tra il cristianesimo ufficiale, incoraggiante, pieno di buoni propositi, dei vescovi e il cristianesimo calpestato e tragicamente messo alla prova tra la popolazione di un paese africano.

Purtroppo, per quanto raffinati, approfonditi e consapevoli siano le riflessioni e gli studi, la realtà umana, e con essa la religione che vi si innesta, lascia talora emergere inquietanti aspetti che si sottraggono ad ogni vera comprensione. Anche nella nostra vecchia Europa ancora ci si interroga come gli eccidi e gli stermini compiuti durante l'ultimo conflitto mondiale abbiano potuto essere perpetrati in paesi dove il cristianesimo vantava un'antica tradizione ed una vasta diffusione tra la popolazione. Non resta quindi che confidare nella lezione della storia, rimanere, nonostante tutto, fiduciosi in un progressivo rafforzarsi del senso di rispetto per ogni essere umano, mantenendo viva la memoria di quei momenti di smarrimento collettivo, quale costante monito della fragilità e del pericolo di perdizione a cui l'umanità è sempre soggetta.

²⁵ Un sintetico resoconto dei lavori del Sinodo per l'Africa e dei documenti da esso approvati si può leggere in *Civ. catt.*, 1994, II, p. 381 ss., p. 485 ss., p. 582 ss.